



Brussels, 17 November 2016

13831/16

Interinstitutional File:
2013/0105 (COD)

JUR 547
TRANS 405
CODEC 1552

LEGISLATIVE ACTS AND OTHER INSTRUMENTS: CORRIGENDUM/RECTIFICATIF

Subject: Directive (EU) 2015/719 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2015 amending Council Directive 96/53/EC laying down for certain road vehicles circulating within the Community the maximum authorised dimensions in national and international traffic and the maximum authorised weights in international traffic
(Official Journal of the European Union L 115 of 6 May 2015)

LANGUAGE concerned: **IT**

PROCEDURE APPLICABLE according to the Council Statement of 1975.

(The procedures are explained in Council document 5980/07 JUR 49, available in the official languages, together with a translation of the structure of this cover page.)

— Procedure 2(b) (obvious errors in one language version)

This text has also been transmitted to the European Parliament.

TIME LIMIT for the observations by the Member States: 8 days

Any observations regarding this corrigendum should be notified to the Legal Service (DQL Rectificatifs): secretariat.jl-rectificatifs@consilium.europa.eu

RETTIFICA

della direttiva (UE) 2015/719 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, che modifica la direttiva 96/53/CE, che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 115 del 6 maggio 2015)

Pagina 4, articolo 1, punto 2) (articolo 2, lettera a), quarto trattino)

anziché:

"- “spedizioniere”, un'entità giuridica o una persona fisica o giuridica che è indicata nella polizza di carico o in un documento di trasporto equivalente, come una polizza di carico “cumulativa”, quale spedizioniere e/o in nome della quale o per conto della quale è stato concluso un contratto di trasporto con l'impresa di trasporto."

leggasi:

"- “speditore”, un'entità giuridica o una persona fisica o giuridica che è indicata nella polizza di carico o in un documento di trasporto equivalente, come una polizza di carico “cumulativa”, quale speditore e/o in nome della quale o per conto della quale è stato concluso un contratto di trasporto con l'impresa di trasporto.".

Pagina 7, articolo 1, punto 8) (articolo 10 septies, paragrafo 1, lettere a) e b), e paragrafo 2)

anziché:

"Articolo 10 septies

1. Per i trasporti di container e casse mobili, gli Stati membri stabiliscono norme che impongono:
 - a) allo spedizioniere di consegnare al vettore a cui affida il trasporto di un container o una cassa mobile una dichiarazione indicante il peso del container o della cassa mobile trasportati, e
 - b) al vettore di fornire accesso a tutta la documentazione pertinente fornita dallo spedizioniere.

2. Gli Stati membri stabiliscono norme in materia di responsabilità sia dello spedizioniere che del vettore, ove appropriato, nei casi in cui le informazioni di cui al paragrafo 1 manchino o siano errate e il veicolo o veicolo combinato sia in sovraccarico."

leggasi:

"Articolo 10 septies

1. Per i trasporti di container e casse mobili, gli Stati membri stabiliscono norme che impongono:
 - a) allo speditore di consegnare al vettore a cui affida il trasporto di un container o una cassa mobile una dichiarazione indicante il peso del container o della cassa mobile trasportati, e
 - b) al vettore di fornire accesso a tutta la documentazione pertinente fornita dallo speditore.

2. Gli Stati membri stabiliscono norme in materia di responsabilità sia dello speditore che del vettore, ove appropriato, nei casi in cui le informazioni di cui al paragrafo 1 manchino o siano errate e il veicolo o veicolo combinato sia in sovraccarico."